

Proponente: 31.A

Proposta: 2024/1

del 02/01/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 12

del 08/01/2024

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI DIPENDENTI CHE
NELL'ANNO 2024 POTRANNO FRUIRE DEI PERMESSI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO E DEI CONGEDI PER LA FORMAZIONE

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;

Considerato che ai sensi dell'art.46 del CCNL 16/11/2022, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi consecutivi sono concessi, in aggiunta alle attività formative programmate dall'Amministrazione dei permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

Osservato che la clausola contrattuale dell'art.46 del CCNL del 16/11/2022, per stabilire il numero massimo di beneficiari dei permessi per il diritto allo studio, prende in considerazione il parametro della percentuale quantitativa (3%) calcolata sul numero di dipendenti effettivamente in servizio all'inizio di ciascun anno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Preso atto che:

-l'art. 5 della legge 53/2000 (Congedi per la formazione) recita :“1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi

di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”;

-l'art.47 del CCNL del 16/11/2022_, ai dipendenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio, ivi inclusi eventuali periodi di lavoro a tempo determinato presso lo stesso Ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione;

Considerato inoltre che lo stesso articolo 47 del CCNL 16/11/2022 ha individuato nel 20% del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente alle diverse aree, in servizio al 31 dicembre di ciascun anno, la misura percentuale annua complessiva utile per determinare il numero massimo di congedi per la formazione da concedere;

Ritenuto pertanto di doversi procedere alla determinazione del limite massimo dei dipendenti che, nell'anno 2024, potranno usufruire dei permessi per diritto allo studio (150 ore) nonché dei congedi per la formazione;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti inoltre:

- l'art.5 L.53/2000;

- l'art. 22 – Diritto allo studio – Sezione C- del Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia;

-gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;

- il provvedimento P.G. n. 32027 del 31.01.2023 con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale ad interim di direzione del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione”, conferito ai sensi dell'art. 13 – sez. A del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, a decorrere dal 01.02.2023;

DETERMINA

Di stabilire, a seguito di quanto in premessa riportato ed in osservanza di quanto previsto dal CCNL 16/11/2022, quanto segue:

- che il limite massimo dei dipendenti a cui concedere i permessi studio (150 ore) nell'anno 2024, ai sensi dell'art. 46 del CCNL16/11/2022, stabilito nella misura del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato, in servizio all'inizio dell'anno solare 2024, ad esclusione del personale con qualifica dirigenziale, arrotondato all'unità superiore, è pari a 39;

- che il limite massimo dei dipendenti a cui concedere i congedi per la formazione per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 46 del CCNL 16/11/2022, stabilito nella misura

percentuale complessiva del 20% del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle diverse Aree, in servizio al 31/12/2023, incluso il personale con qualifica dirigenziale, è pari a 260;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)